

REGOLAMENTO COMUNALE INERENTE LA DISCIPLINA DEL COMPENSO INCENTIVANTE PER LA PROGETTAZIONE INTERNA DI OPERE E LAVORI PUBBLICI, E PER LA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE.

(art. 18 della legge n. 109/1994 e s.m.i.)

Articolo 1  
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina l'istituto del fondo incentivante la progettazione interna, previsto dall'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come da ultimo modificato dall'articolo 13, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
2. Definisce, in particolare, i criteri di ripartizione delle somme di cui al comma 1 fra i dipendenti dell'Ufficio Tecnico di Spotorno, che svolgono una delle attività indicate dall'articolo 18 della legge n. 109/1994.

Articolo 2  
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento, si intende:
  - a) Per "Legge", la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - b) Per "regolamento Generale", il Regolamento generale in materia di lavori pubblici, approvato con decreto del presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
  - c) Per "compenso incentivante", la somma di cui all'articolo 18 della legge n. 109/1994;
  - d) Per "Ente", il Comune di Spotorno;
  - e) Per "Responsabile", il responsabile unico del procedimento previsto dall'articolo 7 della "Legge", ovvero il Responsabile della Redazione dell'atto di pianificazione.

Articolo 3  
(Spesa per "compenso incentivante")

1. Il "compenso incentivante" per opere o lavori pubblici è incluso fra gli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa e, in particolare, nella quota complessiva, non superiore al 10 per cento, degli stanziamenti per la realizzazione dei lavori pubblici, che l' "Ente" deve destinare alla copertura delle spese di progettazione, così come previsto all'articolo 18, comma 2 bis, della "Legge".
2. Il "compenso incentivante" per la redazione degli atti di pianificazione è inserito fra le spese previste per la redazione degli atti stessi.
3. Le somme destinate al pagamento del "Compenso incentivante", comprese nel fondo di cui al comma 1, devono intendersi al lordo degli oneri accessori dovuti dall' "Ente".

Articolo 4  
(Criteri generali per la ripartizione del "compenso incentivante")

1. Il "compenso incentivante" compete al personale dell' "Ente" per lo svolgimento di tutte o di parte delle attività indicate all'articolo 18 della "Legge", qualunque sia la categoria di classificazione del dipendente interessato e ancorchè lo stesso sia titolare di area posizione organizzativa.
2. L' "Ente" a seconda dell'entità dell'intervento, potrà provvedere a stipulare apposite polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, nei limiti consentiti dalla "Legge" e dal "Regolamento generale".

#### Articolo 5

#### ("Compenso incentivante" per opere o lavori pubblici)

1. Una somma pari al 2 per cento dell'importo a base di gara di ciascuna opera o lavoro è ripartita fra i dipendenti, a titolo di "compenso incentivante", per lo svolgimento di tutte o di parte delle attività indicate all'articolo 18, comma 1, della "Legge".
2. Il "compenso incentivante" è ripartito, in particolare, fra il "Responsabile" delle varie fasi del procedimento ed il personale incaricato della redazione del progetto, del piano di sicurezza e della direzione dei lavori, nonchè fra i loro collaboratori.
3. Il Responsabile P.O., incaricato della funzione di "Responsabile del Procedimento" individua, per ciascuna opera o lavoro pubblico, i dipendenti cui affidare le funzioni di Responsabile unico del procedimento nonchè le attività elencate nell'art. 18 della "Legge" ed i loro collaboratori. Nel provvedimento sono indicate le modalità per l'espletamento dell'incarico, ed i tempi per la redazione del progetto. In assenza di apposito atto di incarico ad altri dipendenti il Responsabile Unico del procedimento per le opere ed i lavori pubblici è il responsabile dell'Area Lavori pubblici individuato come tale con atto del Sindaco; eventuale incarico di progettazione e Direzione lavori potrà essere affidato direttamente al Responsabile P.O. tramite specifico atto del Sindaco.
4. L'individuazione dei dipendenti cui affidare gli incarichi deve essere effettuata avuto riguardo al grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesto dal singolo intervento.
5. I dipendenti incaricati devono sottoscrivere il provvedimento di nomina per presa visione entro cinque giorni dalla sua adozione.
6. La misura del "compenso incentivante" si ottiene moltiplicando l'importo a base di gara dell'opera o del lavoro da appaltare per la percentuale di cui sopra. Concorrono alla formazione dell'importo a base di gara, per il calcolo del "compenso incentivante", anche gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
7. La somma, determinata con l'applicazione dei criteri di cui al comma 7, è ripartita fra i soggetti destinatari con i criteri previsto nella sotto elencata tabella:

ATTIVITA'	PERCENTUALE %
<b>RESPONSABILE PROCEDIMENTO:</b>	<b>25</b>
Responsabile del procedimento	15
Collaboratore/i tecnico/i e/o amministrativo/i	10
<b>PROGETTAZIONE:</b>	<b>40</b>
Progettista/i	20
Collaboratore/i tecnico/i e/o amministrativo/i	5
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	15
<b>DIREZIONE LAVORI:</b>	<b>35</b>
Direttore/i dei lavori	20
Assistente/i alla direzione lavori	10
Collaudatore	5

Qualora, per la particolare natura del progetto, non fossero necessarie tutte le mansioni sopra indicate i coefficienti saranno adeguati in modo proporzionale.

8. La somma destinata alla fase di progettazione è ripartita fra i diversi livelli previsti dall'art. 16 della "legge", con i criteri previsti nella sotto elencata tabella:

Livello di progettazione	Percentuale relativa
Progettazione preliminare	20
Progettazione definitiva	45
Progettazione esecutiva	35

9. Le quote parti dell'incentivo, corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Ente, in quanto affidate all'esterno, costituiscono economie come stabilito dall'articolo 18, comma 1, della "legge".

Qualora l'incarico interno venga svolto solo in parte, per ragioni non dipendenti dalla volontà del personale incaricato, o per motivata scelta dell'Amministrazione, l'incentivo di cui sopra andrà corrisposto secondo quanto stabilito al comma 8 del presente articolo, relativamente al livello di attività effettivamente svolta.

10. Le varianti in corso d'opera danno diritto a percepire il compenso aggiuntivo sulla base del nuovo importo lavori a base di contratto semprechè le stesse non siano originate da errori od omissioni progettuali di cui all'art. 25, comma 1, lettera d) della "Legge".
11. Qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento si arresti per scelte o motivazioni non dipendenti dal personale incaricato, il "compenso incentivante" è corrisposto solo per le attività già espletate.
12. La liquidazione delle somme spettanti al "Responsabile" e ai suoi collaboratori è effettuata, per il 50 per cento entro sessanta giorni dall'approvazione del progetto e per la restante quota entro sessanta giorni dalla data di approvazione del certificato di collaudo dell'opera o del lavoro.
13. la liquidazione delle somme spettanti ai dipendenti incaricati della progettazione, ai coordinatori della sicurezza per la progettazione e ai loro collaboratori è effettuata entro novanta giorni dall'approvazione di ciascun livello di progettazione da parte dell'organo competente.

